



Comune di Verucchio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta, 28 - 47826 Verucchio (RN)

TEL. 0541/673911 FAX 0541/679570

C.F. 00392080404 – P.IVA 00392080404

<https://www.comune.verucchio.rn.it/>

SETTORE TECNICO, TERRITORIO, CULTURA, TURISMO, SPORT

ORDINANZA

N. 9/2026 del 10/02/2026

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 127/2024: MODIFICA DELLA VIABILITA' LUNGO VIA CASETTI, VIA MOLINO BIANCO E VIA MOLINO TERRA ROSSA PER LAVORI INERENTI IL RECUPERO DEI BACINI DI EX CAVA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME MARECCHIA DAL 10/02/2026 FINO ALLA FINE DELLA POSA DELLA CONDOTTA IDRAULICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESO che con Deliberazione di G.R. n.852/2023 del 29/05/2023 veniva rilasciato ai sensi dell'art.20, della L.R. n.4/2018 il provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di "recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia, localizzato nei comuni di Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN)", proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

RICORDATO che l'intervento prevede la posa in opera di tubazione per il trasporto dell'acqua proveniente dai bacini di ex cava per rifornire il canale consorziale destinato all'irrigazione dei fondi agricoli attestanti lungo il fiume Marecchia nel territorio comunale durante i periodi di siccità;

ATTESO che in data 22/02/2024 al protocollo dell'Ente al n.3487 è pervenuta la comunicazione di consegna lavori parziale in cui il Consorzio di Bonifica della Romagna assegnava al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra INGALLINA S.R.L., CONSORZIO STABILE COSTRUZIONI TERRESTRI E MARINE e RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, soggetto appaltatore dell'intervento, le attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento;

RICHIAMATA la nota prot.n. 19184 del 30/10/2024 con la quale la ditta Ingallina srl capogruppo del R.T.I. sopra indicato chiede la chiusura di alcuni tratti stradali oggetto di intervento allegando le planimetrie con indicato il tracciato interessato dalle chiusure e

comunicando che gli stessi avranno durata di circa 60 giorni lavorativi;

ATTESO che in data 30/10/2024 è stato eseguito incontro congiunto fra l'Ente Scrivente, il Consorzio di Bonifica della Romagna, la ditta Ingallina srl, capogruppo del R.T.I. sopra specificato per dirimere le criticità che la richiesta di chiusura delle strade interessate dai lavori comporta;

RICHIAMATA la nota prot.n.19293 del 31/10/2024 con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna ha trasmesso all'Ente scrivente il Progetto esecutivo dell'intervento;

ATTESO la nota prot.n.19447 del 05/11/2024 con la quale la ditta Ingallina srl capogruppo del R.T.I. specifica che l'azienda esecutrice dei lavori è Caramiello Costruzioni Generali srl, chiedendo che le eventuali autorizzazioni vengano rilasciate per entrambe le imprese;

ATTESO che il R.T.I. per il tramite della ditta Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl è pronto all'esecuzione delle opere in progetto nel territorio del Comune di Verucchio e in particolar modo lungo via Molino bianco e via Casetti;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 127/2024 del 20/11/2024 attraverso la quale erano stati istituiti:

1. il SENSO UNICO ALTERNATO 0-24, regolato a vista o impianto semaforico o moviere, lungo via Molino Bianco, via Casetti e via Molino Terra Rossa lungo i cantieri temporanei aperti per la realizzazione dei lavori, dal lunedì al venerdì a far data da 48 ore dopo l'apposizione della segnaletica stradale fino alla fine dei lavori di posa in opera della condotta idraulica;
2. il DIVIETO DI TRANSITO 0-24 per un tratto non superiore a ml.50,00 posto in prossimità dell'intersezione fra via Molino Bianco e via di Mezzo in corrispondenza del fabbricato denominato "La Goccia" a far data da 48 ore dopo l'apposizione della segnaletica stradale per una durata NON superiore a 3 giorni solari;
3. il DIVIETO DI TRANSITO 0-24 per un tratto non superiore a ml.50,00 lungo via Molino Bianco all'altezza dell'edificio denominato "Tenuta Amalia" a far data da 48 ore dopo l'apposizione della segnaletica stradale per una durata NON superiore a 3 giorni solari;
4. il DIVIETO DI TRANSITO 8-16 lungo tratto stradale di via Molino Terra Rossa all'altezza dell'intersezione con la strada vicinale a far data da 48 ore dopo l'apposizione della segnaletica stradale per una durata NON superiore a 7 giorni solari;

ATTESO che in data 06/02/2026 è stato eseguito incontro congiunto fra l'Ente Scrivente, il Consorzio di Bonifica della Romagna e l'impresa esecutrice Ingallina srl, capogruppo del R.T.I. in seguito al quale con nota prot.n. 1909 del 06/02/2026 la ditta Ingallina srl chiede la modifica della sopracitata ordinanza modificando il punto 1 della stessa chiedendo di istituire il DIVIETO DI TRANSITO 0-24 eccetto Residenti e mezzi di soccorso lungo via Molino Bianco, via Casetti e via Molino Terra Rossa lungo i cantieri temporanei aperti per la realizzazione dei lavori, dal lunedì al venerdì a far data dal 10/02/2026 fino alla fine dei lavori di posa in opera della condotta idraulica;

RITENUTO opportuno adottare il presente provvedimento per permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza preservando l'incolumità sia dei cittadini residenti, che degli utenti della strada e dei lavoratori stessi;

VISTI gli artt. 7, 21 e 159 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e i relativi articoli del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice

della Strada" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

di istituire il DIVIETO DI TRANSITO 0-24 eccetto residenti e mezzi di soccorso, lungo via Molino Bianco, via Casetti e via Molino Terra Rossa lungo i cantieri temporanei aperti per la realizzazione dei lavori, dal lunedì al venerdì a far data dal 10/02/2026 fino alla fine dei lavori di posa in opera della condotta idraulica;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. le aree di cantiere completamente interdette lungo le vie Molino Bianco, via Casetti e via Molino Terra Rossa dovranno aver estensione NON superiore a mt. 50,00; nelle intersezioni delle vie sopra citate, fre di esse e con le vie ad esse intersecanti, dovrà essere installata apposita segnaletica indicante la distanza della chiusura totale della strada;**
- 2. dovrà essere comunque sempre garantito, durante le ore di totale chiusura dei tratti stradali interessati dal cantiere, l'accesso veicolare alle abitazioni interessate dalla chiusura ovvero da mezzi di polizia o di soccorso;**
3. le ditte esecutrici dei lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, sono obbligate a installare, a proprie spese e cura, l'opportuna segnaletica temporanea e a porre in atto tutte le misure idonee a garantire la pubblica sicurezza e incolumità rispettando le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada e degli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione;
4. le ditte esecutrici i lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, dovranno collocare opportuna segnaletica di preavviso di volta in volta nel luogo dove viene modificata la circolazione stradale ed esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori (come previsto dall'art. 6 comma 4 lettera f del Codice della strada e s.m.i.);
5. sarà onere delle ditte esecutrici i lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, provvedere alla cura e manutenzione della segnaletica restando unico responsabile del cantiere di lavoro;
6. il transito e l'occupazione di suolo pubblico da parte dei mezzi di lavoro delle ditte esecutrici dei lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, devono essere effettuati senza arrecare intralcio o pericolo alcuno alla circolazione, così come prescritto dalla legislazione vigente;
7. le ditte esecutrici dei lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, adotteranno tutte quelle precauzioni necessarie per garantire il buon andamento della attività al fine di evitare danni a terzi;
8. le ditte esecutrici dei lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, adotteranno tutte le misure atte a garantire la sicurezza sul lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008 s.m.i.;
9. le ditte esecutrici dei lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, devono adoperarsi per evitare l'imbrattamento o il danneggiamento del suolo e dovranno impegnarsi fin d'ora a eseguire i ripristini ai manufatti stradali, alla segnaletica

verticale, all'illuminazione pubblica, ai corpi illuminanti e a quant'altro dovesse deteriorarsi a seguito del transito e dell'occupazione da parte dei veicoli utilizzati nell'ambito dei lavori;

10. con l'attivazione della presente ordinanza, le ditte esecutrici i lavori, Ingallina srl e Caramiello Costruzioni Generali srl, sono indicate come responsabili per eventuali danni a persone o cose, sollevando l'Ente Scrivente ed i propri funzionari da qualsiasi controversia, anche giudiziaria;
11. la società richiedente dovrà comunicare alla Polizia Locale tramite pec all'indirizzo pm.valmarecchia@legalmail.it almeno 48 ore prima della validità dell'ordinanza l'avvenuta messa in opera di tutta la segnaletica prevista al punto precedente per la verifica del rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento attuativo;
12. i lavori dovranno comunque sempre essere svolti in conformità e rispetto delle prescrizioni degli Enti sovraordinati ovvero degli altri Enti gestori dei pubblici servizi;
13. ulteriori modifiche al sistema di circolazione che dovessero apportarsi e non previste dalla presente ordinanza saranno predisposte all'occorrenza dal settore tecnico;
14. è facoltà del Comune imporre nuove prescrizioni per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse;
15. il presente provvedimento è valido solo per il periodo sopra indicato e potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, inosservanza alle prescrizioni suddette o motivata richiesta del Prefetto;

ED AUTORIZZA

l'occupazione gratuita del suolo pubblico con i propri mezzi e dell'area di cantiere per lo svolgimento dei lavori necessari al compimento dell'intervento autorizzato ai sensi dell'art.57 comma 1 lett. g e dd).

Il richiedente si rende responsabile civilmente e penalmente per ogni e qualsiasi danno potesse derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori e dell'occupazione di suolo pubblico di cui trattasi.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Restano valide tutte le Ordinanze non espressamente in contrasto con la presente.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Tecnico-Territorio-Cultura-Turismo-Sport del Comune di Verucchio Ing. Marino Pompili.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Bologna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione

della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/1992 e s.m.i..

Copia della presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web di questo Comune.

Il presente provvedimento non è soggetto a comunicazione di avvio del procedimento stante la generalità dei destinatari ai quali è rivolto.

Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per opportuna competenza e conoscenza a:

- Ingallina srl
PEC: ingallinasrl@legalmail.it;
- Caramiello Costruzioni Generali srl
PEC: caramiellocostruzionigeneralisrl@legalmail.it;
- Consorzio di Bonifica della Romagna
PEC: bonificaromagna@legalmail.it;
- Stazione Carabinieri di Villa Verucchio
PEC: trn21663@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Locale Unione Valmarecchia
PEC: pm.valmarecchia@legalmail.it;
- Polizia Stradale Novafeltria
PEC: dipps210.0920@pecps.poliziadistato.it;
- Comando provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
PEC: com.rimini@cert.vigilfuoco.it;
- Azienda USL Romagna per il 118
PEC: azienda@pec.auslromagna.it;
- Hera Direzione Acque
PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- Hera Direzione Ambiente,
PEC: heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it;
- City Green Light
PEC: citygreenlight@legalmail.it;
- E-distribuzione
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
- ADRIGAS

PEC: distribuzione@pec.adrigas.it;

- Telecom

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE TECNICO, TERRITORIO, CULTURA,
TURISMO, SPORT
POMPILI MARINO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005